



COMUNE DI AMASENO

(Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.

Data 30/11/2013

OGGETTO: TARIFFE IMU ANNO 2013 – DETERMINAZIONI.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18,25 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari del sito in P.zza Guglielmo Marconi -

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presente a seguito dell'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
COMO ANTONIO	x	
PISTERZI LUCIANO	x	
GERARDI GIULIANA	x	
TABACCHINO CRISTIANO	x	
POPOLLA DIEGO	x	
REFICE FABRIZIO	x	
TOMBOLILLO MARILENA	x	
GERARDI ERNESTO	x	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Antonio Como nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Simona Tanzi;

La seduta è pubblica

Il Sindaco, Antonio Como, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno e passa la parola al Vice-Sindaco, Luciano Pisterzi che provvede ad illustrare gli aspetti più rilevanti dell'argomento in discussione, rimettendo nelle mani del Segretario Comunale relazione tecnica (all.1) affinché venga allegata al presente verbale.

Chiede di intervenire il Consigliere Tombolillo per avere spiegazioni di carattere tecnico, a cui da risposta il Vice-Sindaco Pisterzi.

Dichiarazione di voto del Sindaco: "Si chiede a tutti i consiglieri di votare a favore della presente proposta in considerazione degli sforzi dell'amministrazione di non gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini":

Dopodiché non essendovi altre richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.10.2012 con il quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTA la Legge di Stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n. 228) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo";

VISTO il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in legge 124 del 28.10.2013 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

TENUTO CONTO che la normativa sopra richiamata ha rivisitato anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, prevedendo le seguenti principali modifiche:

- 1) Per l'anno 2013 non è dovuta la rata di acconto, PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON D.L. N.54/2013, per i seguenti immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 2) PER L'ANNO 2013 NON È DOVUTA LA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;
- 4) **Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU** concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia:**
 - purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
 - per l'anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;
- 5) **L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);**
- 6) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
 - a) **la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;**
 - b) **l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;**
- 7) **gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat;**
- 8) **la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.** Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

VISTO il DL 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 il quale dispone che “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (Art 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno);

VISTO il comma 2 dell’art. 8 della l. 125/2013 in quale prevede che “Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire **entro il 9 dicembre 2013** e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

VISTO il decreto 27 settembre 2013 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, il quale attribuisce al Comune di Amaseno la somma di € 61.152,00;

DATO ATTO del prelievo che questo Ente subirà in sede di rata a saldo IMU 2013, quantificato in € 157.654,00 per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Comunale 2013, come risultante dal sito del Ministero dell’Interno – Finanza locale;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1° gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali si rende necessario modificare per il 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria;

VERIFICATA la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 07.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “TARIFFA IMU – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013”.

RITENUTO pertanto di adeguare l’aliquota di base dell’IMU al fine di attuare l’obiettivo di quadratura del bilancio, come di seguito indicato:

ALIQUOTA DI BASE: 0,90 PER CENTO


ALIQUOTA prevista per l’abitazione principale (in sede di acconto solo categorie catastali A01, A08, A09 – in sede di saldo per tutte le categorie salvo variazioni abrogative da emanarsi a livello statale) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO;**

ALIQUOTA per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve eventuali esenzioni e/o agevolazioni statali): **0,20 PER CENTO;**

VISTO l’art 172, comma 1, lettera e) del I.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d’imposta per i tributi comunali;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Rag. Claudio Palombi



Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. 2 (Tombolillo, Gerardi)

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

ALIQUOTA DI BASE: 0,90 PER CENTO;

ALIQUOTA prevista per l'**abitazione principale** (in sede di acconto solo categorie catastali A01, A08, A09 – in sede di saldo per tutte le categorie salvo variazioni abrogative da emanarsi a livello statale) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO;**

3) **DI CONFERMARE** per l'anno 2013 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in € 200,00 con l'ulteriore maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni effettivamente e anagraficamente residente nell'abitazione principale, pari a € 50,00 cadauno e per totali € 400 (l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600,00);

4) DI DARE ATTO :

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 30/10/2012;

-che il gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 determinato con le aliquote proposte col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

-che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 08 2000, n. 267;

5) **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in conformità del distinto voto reso per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. 2 (Tombolillo, Gerardi)

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

La presentazione del bilancio di previsione 2013, che viene portato all'approvazione del Consiglio comunale alla fine dell'anno non può che iniziare dalla rappresentazione di quelle che sono le spese del nostro Comune che, di fatto, sono state quasi del tutto effettuate.

Le spese di parte corrente ammontano a complessivi euro 2.462.430,50 (al netto di 157.654 euro che saranno prelevati dallo Stato per il finanziamento del Fono di Solidarietà Comunale – FSC), a cui va aggiunta la quota capitale dei mutui che ammonta a 243.000 euro per una spesa complessiva di euro 2.705.430,50.

Il 59% della spesa sostenuta è rappresentata dalle voci seguenti:

VOCE	SPESA	%
PERSONALE	672.000	26%
MUTUI	503.000	18%
NETTEZZA URBANA	418.000	15%
Totale	1.593.000	59%

MUTUI

TIPO OPERA	NR.	A.P.	IMPORTO
Edilizia pubblica e sociale	7	1	36.823,00
Edilizia scolastica	20	7	106.816,00
Impianti sportivi	4	1	6.272,00
Parchi e giardini	2	2	4.054,00
Opere di ripristino calamità naturali	4	4	4.301,00
Viabilità	62	45	169.246,00
Opere idriche-fognarie-depurazione	15	14	49.837,00
Altre opere varie	12	9	91.510,00
Opere nel settore energetico	4	1	19.001,00
Incarichi professionali esterni	1	1 ¹	3.840,00
Mezzi di trasporto	1	0	11.526,00
TOTALE	132	85	503.226,00

¹ Il mutuo per incarichi professionali di euro 60.000 è stato contratto per pagare parte del debito della vicenda DAFNE

Ulteriori spese, pari al 28%, sono costituite da:

Contenziosi (anni precedenti)	62.500
Funzionamento SCUOLE	285.000
- di cui mensa (45.000) e trasporto (183.000)	(228.000)
Energia elettrica per P.I.	104.000
<u>Servizi Sociali</u>	133.000
Fondo svalutazione crediti	120.000
<u>Spese varie</u> ²	52.000
Totale	756.500

Nel dettaglio sono così ripartite:
SERVIZI SOCIALI

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	14.774	6.500
CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE ASILO NIDO	24.266	24.266
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER RIMPATRIATI	5.000	5.000
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	26.000	26.000
CONTRIBUTO INTEGRATIVO LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE CETI MENO ABBIENTI	8.000	8.000
RIPARTO FONDI SERVIZI SOCIALI	47.328	3.000
		56.793
		3.000
TOTALE	125.368	132.559

TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI ULTIMO TRIENNIO

Descrizione	assestato 2010	assestato 2011	assestato 2012	Previsione 2013	Δ
TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO	27.034,08	27.602,17	27.602,17	14.774,28	-45,35%
RIPARTO FONDI SERVIZI SOCIALI	58.614,04	73.681,44	58.449,00	47.327,79	-19,26%

Nonostante ciò il nostro impegno nel sociale ci porta a spendere più di quello che incassiamo.

² Tra le Spese Varie vanno annoverati, a titolo di esempio, i costi per Revisore dei Conti, Nucleo di Valutazione, Albo dei Segretari Comunali, Diritti di rogito del Segretario, ecc..

L'ammontare complessivo di tali spese è pari ad **euro 2.349.500**, resta appena il 13%, circa 350.000 euro per la gestione del Comune, distribuito nel modo seguente:

Uffici (Amministrazione e controllo)	110.000,00
Costi vari ufficio tributi	8.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.600,00
Ufficio tecnico	7.500,00
Polizia municipale	13.500,00
Costi generali Amministrazione	52.500,00
Contributi vari ad associazioni	26.000,00
Settore sportivo	9.000,00
Manutenzione strade e segnaletica	15.000,00
Manutenzione e gestione impianto P.I.	28.000,00
Consumo acqua	8.500,00
Fondo di riserva	20.400,00
Interessi passivi su anticipazione di cassa	10.000,00
Servizi relativi al territorio ed all'ambiente	10.000,00
Spese varie	13.000,00
TOTALE	350.000,00

Di contro le entrate che si prospettavano a copertura di tali spese erano molto ridotte.

Della TARES-TARSU abbiamo già parlato, vediamo il resto.

La novità del 2013 è quella che l'autonomia finanziaria dei Comuni italiani si sarebbe dovuta basare in maniera preponderante sugli introiti dell'IMU; il Governo ha infatti stabilito che tutto il gettito derivante dall'imposta IMU rimarrà ai comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili produttivi (categoria D) per i quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato mentre la parte eccedente al Comune.

In cambio lo Stato azzerava completamente i trasferimenti statali, infatti, contestualmente a questo è stato soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio che è stato sostituito con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Più volte ci siamo intrattenuti sull'argomento e ribadisco con forza che l'applicazione delle teorie di un federalismo fiscale che prevede, di fatto, che ogni comune gestisca le risorse che riesce ad incassare dai cittadini, senza una perequazione che tenga conto delle tipologie e delle enormi differenze che ci sono tra i vari comuni italiani, rischia di mettere in ginocchio le casse comunali.

Il conteggio per il Comune di Amaseno è stato effettuato in questo modo:

DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO	
F.S.R. 2012 dati F.L. del 27/06/2013	802.653,99
Detrazione art. 16 DL 95/2012 - spending review anno 2013 (D.M. Interno 24 settembre 2013)	-99.452,91
Rettifica per stanziamenti non confermati art. 34 c. 37 DL. 179/2012	-3.690,46
Gettito IMU 2012 dato Dipartimento Finanze 29 maggio 2013	358.422,46
TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO	1.057.933,08

ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	
Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)	512.768,38
Quota da trattenere per alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012	-157.653,53
GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)	355.114,85

(E' evidente che per il 2013 l'entrata IMU stimata, nonostante tutto l'introito dovrebbe essere del comune, è inferiore a quella del 2012)

TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO	1.057.933,08
GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)	355.114,85
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013	702.818,23

Quindi circa 100.000 euro in meno rispetto al 2012.

Complessivamente questa era la situazione di partenza rispetto all'anno scorso:

	2012	2013
TITOLO I	1.986.009,29	1.961.473,00
TITOLO II	435.514,09	215.736,00
TITOLO III	217.196,35	220.720,80
TOTALE	2.638.719,73	2.397.929,80
DIFFERENZA		-240.789,93

L'obiettivo della nuova giunta rimane quello di garantire la stessa quantità e qualità dei servizi pubblici, trasporto scolastico e mensa in primis.

Si è reso quindi necessario un ritocco all'aliquota IMU altri immobili (9 per mille) per mantenere intatti tali servizi essenziali, mentre altri Comuni limitrofi o quest'anno o dall'anno scorso hanno applicato l'aliquota massima consentita (10,6 per mille).

A differenza di molti comuni italiani non abbiamo aumentato l'aliquota delle abitazioni principali, temendo quello che poi si è verificato, cioè che parte della differenza rispetto all'aliquota di base (4 per mille) ricadesse sui cittadini. Non siamo stati smentiti.


Come abbiamo quadrato la parte corrente:

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE	
Entrate Titolo I	2.389.127,70
Entrate Titolo II	220.720,80
Entrate Titolo III	215.736,00
Totale Entrate Correnti	2.825.584,50
Entrate diverse destinate a spesa corrente	
- contributi permessi a costruire	37.500
Totale Entrate che finanziano parte corrente	2.863.084,50
Spese Titolo I	2.620.084,50
Differenza di parte corrente	-243.000,00
Quota capitale mutui	243.000,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	0,00


L'Assessore al Bilancio

Luciano Pisterzi

IL PRESIDENTE
Antonio Conio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Simona Tanzi



N. 532 Del registro delle pubblicazioni.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

A I I E S I A


Che la presente deliberazione :

- ❖ Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 6.12.15 al 21.12.15 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della legge 18/06/2009, 69 ;

Dalla residenza comunale, li 6.12.2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Rosella DI GIROLAMO



Per copia conforme, per uso amministrativo.

AMASENO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI